8.2.12.3.2. Sottomisura 12.2 - Operazione A) - FA 4A - Indennità per aree forestali Natura 2000

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno ai beneficiari, detentori di aree forestali, per compensare gli eventuali maggiori costi od i mancati guadagni derivanti dallôapplicazione, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

La misura prevede la concessione di aiuti destinati a contribuire alla riduzione del possibile divario tra i redditi periodici derivanti dalla normale gestione attiva delle foreste (tagli intercalari o di utilizzazione e rinnovazione autorizzati ai sensi delle norme vigenti) ed i redditi ottenibili qualora per dette operazioni siano previsti divieti cogenti indicati negli atti che adottano le misure di conservazione per il settore forestale da applicare nei siti della Rete Natura 2000 regionale, divieti che elevano i costi o generano mancati guadagni in una o più fasi del cantiere di utilizzazione/rinnovazione dei boschi.

In base alle misure di conservazione sito specifiche emanate sui territorio allôinterno delle aree della Rete Natura 2000 i vincoli relativi alle attività selvicolturali consentono di attivare le seguenti azioni:

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive allôinterno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive allôinterno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive allôinterno dei seguenti siti: IT5340005, IT5340021.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dallôente gestore.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive allôinterno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310010, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330013, IT5330014, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029,

IT5330030, IT5340003, IT5340005, IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340018, IT5340019, IT5340020, IT5340021.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive allôinterno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320002, IT5320003, IT5320004, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320016, IT5320017, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340013, IT5340014, IT5340015, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020

Di seguito si dettagliano gli impegni per ciascuna azione.

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

Nellôesecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate allôinvecchiamento indefinito, denominate ñisole di biodiversitàò. Lôestensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per lôAmbiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate allôinvecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto dôuomo.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

Quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito allôaffermazione della rinnovazione nata dai tagli, devono essere rilasciate delle isole di invecchiamento dellôampiezza media di 0,5 ettari nellôambito dellôarea da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di questôultima, con lôintenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per lôinvecchiamento indefinito.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dallôente gestore.

È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi dôacqua perenni e temporanei, specificamente individuati dallôente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I

corsi dôacqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dallôente gestore.

Al fine di permettere il calcolo dellôindennità da corrispondere la superficie da riservare al taglio deve avere unôestensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dallôautorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

In sede di atto autorizzativo dellôente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

È concesso un aiuto volto a compensare i maggiori costi ed i mancati guadagni derivanti dallôapplicazione dei divieti previsti dalle vigenti misure regionali di conservazione del settore forestale per i siti della rete Natura 2000 riportati al paragrafo ñDescrizione del tipo di interventoò di cui alla presente sottomisura.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- DPR n. 357/1997;
- DPR 120/2003;
- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;
- DGR n.390 del 1 aprile 2014 Approvazione PAF;
- DGR relative allôadozione delle misure di conservazione sito specifiche dettagliate nel paragrafo ñInformazioni specifiche della misuraò.

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- Proprietari e Possessori privati di superfici forestali e loro associazioni.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

È prevista la copertura dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dallôapplicazione dei divieti presenti allôinterno delle Aree Natura 2000 derivanti dalla previsioni delle misure di conservazione previste per il settore forestale. Lôimporto del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, nel rispetto dei limiti previsti dallôallegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Lôaiuto è erogato nel solo anno in cui si effettua il taglio del bosco autorizzato dallôente competente ai sensi dellôart. 10, comma 5, primo paragrafo, della l.r. n. 6/2005.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti i beneficiari che rispettino le seguenti condizioni:

- La misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) in cui sono previste le misure di conservazione specificamente richiamate.
- La superficie oggetto di domanda deve avere una estensione minima di 1 ettaro. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di aiuto, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno.
- Le particelle oggetto della richiesta di indennità devono essere inserite allôinterno del fascicolo aziendale del richiedente.
- Per tutte le aree oggetto di indennità il richiedente deve essere in possesso dellôautorizzazione al taglio rilasciata dagli enti competenti in materia e, ove previsto, dal nulla osta rilasciato dallôarea protetta e deve fornire la cartografia con lôindicazione dellôarea di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dellôindennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito).

8.2.12.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013.

Di seguito vengono dettagliati i costi ad ettaro di superficie oggetto di domanda

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore

a 3 ha

- **200 Euro** per la realizzazione (comprensiva di tutte le attività connesse alla loro realizzazione dalla fase progettuale allôindividuazione sul territorio) di isole di biodiversità da lasciare ad invecchiamento indefinito su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- **150 Euro** per il rilascio di 5 ulteriori matricine ad invecchiamento indefinito rispetto alle 5 previste dalla normativa regionale.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro

- **200 Euro** per il rilascio di aree non tagliate nelle aree oggetto di autorizzazione al taglio.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dallôente gestore

- **120 Euro** per il rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dallôente gestore. La superficie da riservare al taglio, al fine di permettere il calcolo dellôindennità da corrispondere, deve avere unôestensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dallôautorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- **200 Euro** per le attività connesse alla marcatura degli alberi da lasciare ad invecchiamento indefinito e alla conseguente registrazione e georeferenziazione degli stessi.

Le Azioni non sono cumulabili tra di loro ad eccezione dellôAzione 4 e dellôAzione 5. Nel caso in cui sulla stessa superficie vengano chieste entrambe le azioni lôimporto massimo erogabile è pari al massimale previsto per la misura corrispondente a 200 ú/ha.

Da comunicare ai sensi del art. 36 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

LôAutorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dallôOP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause dôerrore delle singole misure. Lôazione prioritaria per la riduzione del rischio dôerrore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nellôaggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni

difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) e risultano collegati principalmente ai seguenti elementi di verifica:

- Verifica se nellôarea oggetto di taglio sono presenti canaloni o impluvi;
- Verifica dellôeffettivo utilizzo di canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche nellôesbosco lungo impluvi e canaloni;
- Verifica dellôeffettivo mantenimento degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

LôAutorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per lôesecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dellôAutorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione lôesecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dellôOrganismo Pagatore.

In caso di specifici impegni riguardanti lôapplicazione delle misure di conservazione si valuterà la possibilità di effettuare controlli speditivi o puntuali per i suddetti impegni da parte dellôEnte gestore dellôarea (organismo pubblico). In tal caso i suddetti controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.12.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Tabella di baseline ï Sottomisura 12.2

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 2585/2001)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha. Obbligo nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari di rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l' obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio	Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale, favorendo al contempo la resilienza dell'area e accelerando il processo di recupero delle valenze naturalistiche
Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli). Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.	Gli articoli 24 e 28 prevedono il rilascio di una matricina ad invecchiamento indefinito ogni 2000 metri. L'impegno risulta pertanto riguardare 5 piante soprannumerarie rispetto a quanto previsto dalla normativa	Viene lasciato ad invecchia-mento indefinito il numero di matricine prescritto dalla norma	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Preservazione di potenziali ambiti funzionali alla conservazione di specie faunistiche di interesse conservazionistico

Tab.1a § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 2585/2001)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro. Obbligo quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, di rilasciate delle isole di invecchiamento nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio	Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale, favorendo al contempo la resilienza dell'area e accelerando il processo di recupero delle valenze naturalistiche
Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio in prossimità degli impluvi	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio	Protezione delle aree umide dagli effetti delle utilizzazioni forestali. Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizza-zione forestale

Tab.1b § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 2585/2001)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	La normativa prevede l'obbligo di rilascio delle piante ad invecchia-mento indefinito ma non quello della loro marcatura ed individuazione puntuale	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Preservazione di potenziali ambiti funzionali alla conservazione di specie faunistiche di interesse conservazionistico, favorendo al contempo le attività gestionali dell'ente gestore

Tab.1c § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente perchè non individuate

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

La Regione Marche ha adottato il PAF relativo alle aree natura 2000 presenti sul suo territorio con la DGR n. 390 del 01/04/2014 ñDirettiva 92/43/CEE. Approvazione del quadro indicativo delle azioni per Natura 2000 richiedenti un cofinanziamento (Prioritised Action Frameword - PAF), relativo alla regione Marche per il periodo 2014-2020ò. Nellôallegato G al PAF sono indicate le principali misure generali per realizzare le priorità previste con indicazione della fonte finanziaria.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del ñrischio dôerroreò di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

R5: Impegni difficili da verificare o controllare

R6: Condizioni di ammissibilità in entrata

R8: Sistema Informativo

R9: Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Per la trattazione delle azioni specifiche che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda inoltre alla specifica tabella del Capitolo 18. In generale, dette azioni saranno improntate al raggiunigmento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di aiuto sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai benficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Lôõ Autorità di Gestione e lôõ Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM ñ Verificabilità e Controllabilità delle Misureò reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nellôesecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte allôinterno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro

sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici lôanalisi si basa sui vincoli occasionati nelle zone interessate dallôapplicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. Le misure di conservazione generali per le aree Natura 2000 sono state individuate con i seguenti atti di Giunta regionale:

- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;

Con i seguenti atti di Giunta regionale sono stati inoltre adottate le misura di conservazione sito specifiche (vedi figg.1-3)

- DGR n. 1106 del 01/08/2011 LR n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Pubblicata nel BURM n.71 del 19/08/2011.
- DGR n. 1202 del 12/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B. Pubblicata nel BURM n.81 del 23/09/2011.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011.
- DGR n. 411 del 7 aprile 2014 . Legge Regionale 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto D'Ascoli.
- DGR n. 549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

§ 8.2.12.5 - Atti Giunta Regionale_1

- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.

§ 8.2.12.5 - Atti Giunta Regionale_2

- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge,adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

§ 8.2.12.5 - Atti Giunta Regionale_3

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente in quanto la sottomisura 12.3 non viene attivata

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Le zone designate in applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono individuate sulla base dei progressivi aggiornamenti inviati dalla Regione Marche della Banca dati presso il Ministero dellôAmbiente e alle indicazioni riportate nelle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR n. 843 del 24/05/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di MC;
- DGR n. 1421 del 04/10/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di AN;

- DGR n. 1025 del 18/07/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di FM;
- DGR n. 1383 del 17/10/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di AP;
- DGR n. 83 del 30/01/2012 Revisione perimetri siti nella provincia di PU.

Conseguentemente è stata adottata la Decisione della Commissione europea 2013/741/UE di approvazione dei nuovi perimetri dei SIC sulla base dellôaggiornamento della Banca dati Natura 2000 Marche che comprende anche i confini delle ZPS.

In base al Decreto MATTM 2 aprile 2014 tali decisioni della Commissione sono direttamente applicabili e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero. Inoltre con il Decreto MATTM 8 agosto 2014 è stato deciso che lôelenco delle ZPS è pubblicato sul sito internet del MATTM dove sono consultabili anche i relativi aggiornamenti.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Lôimporto del sostegno è determinato, come stabilito dallôarticolo 62(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base dei *costi standard* o dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno*.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è ALLEGATO al programma nel documento ñMetodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014ò.

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli riportati nel documento ñMetodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014ò, comprendente anche la corretta valutazione degli impegni di greening del I pilastro della PAC per evitare il doppio finanziamento, è allegata al programma.

In generale la metodologia di analisi si basa sul confronto tra una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti nellôambito della misura e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti e il conseguente effetto sui ricavi e sui costi.

In particolare per la valutazione del livello del sostegno delle azioni della **Sottomisura 12.1** si sono tenuti in considerazione gli impegni e il livello di riferimento rappresentato dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Come precisato nelle Tabelle di *baseline* a tale identificazione degli impegni, dei livelli di riferimento e delle normali pratiche agricole è seguita lôanalisi dei costi e/o dei mancati redditi. Gli impegni su cui è stata calcolata una remunerazione sono i seguenti (Tabelle 1, 2 e 3).

Ai fini della determinazione delle perdite derivanti dalla riduzione dei ricavi e/o dalla variazione nella struttura dei costi relativamente alle produzioni forestali della Sottomisura 12.2, è necessario tenere in debito conto le caratteristiche particolari di tali produzioni rispetto a quelle agricole.

In generale, anche per le produzioni legnose quando gli impegni derivanti dalla misura non determinano variazioni delle produzioni, e quindi dei ricavi, si potrà semplificare il calcolo facendo riferimento ai soli maggiori costi, evitando anche in questo caso il riferimento ai costi fissi. Quando invece le tecniche adottate hanno effetti anche sui redditi connessi alle attività silvocolturali bisogna calcolare il margine lordo della produzione. In questo caso per le foreste si fa riferimento al valore di macchiatico (VM). Tale valore, codificato dalla teoria forestale e ampiamente adottato nella prassi forestale (costituisce la base dôasta per la vendita del legname), rappresenta il valore di trasformazione della produzione forestale ed è riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità per il taglio. In sostanza si tratta di un particolare valore di trasformazione che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati (assortimenti mercantili prima di ulteriori lavorazioni) e le spese necessarie per la trasformazione stessa. Il valore di macchiatico rappresenta, quindi, la precondizione per la valutazione dei risultati economici dellôimpresa per ogni tipologia forestale.

Si specifica che il mercato non quota (prezzo) in forma diretta ed esplicita il legname in piedi ma solo gli assortimenti legnosi. Il VM è, dunque, una stima e non è il prezzo di macchiatico (PM), questôultimo è un dato storico che si realizza solo dopo la contrattazione tra le parti (venditrice e acquirente). Tuttavia, il VM può essere valutato in base al prezzo che le singole tipologie di prodotto quotano sul mercato. Tale prezzo consente quindi di ricavare il valore attribuibile alle piante in piedi prossime allôabbattimento.

I valori vengono determinati come riportati nella parte relativa allôintensità di aiuto.

Lôanalisi economica ha fatto ricorso, a seconda dei casi, a diverse fonti dati tra cuii tariffari APIMAI 2014 (Associazione provinciale imprese meccanizzazione agricola industriale) per la valutazione delle operazioni meccaniche, il Prezzario regionale delle Opere pubbliche 2014 per la valutazione delle operazioni forestali. Ove necessario lôutilizzazione delle informazioni provenienti da Indagini specifiche provenienti da istituti di ricerca, università, amministrazioni o altri soggetti, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno.

A norma dellôart. 30 par. 3 il livello del sostegno è calcolato per compensare soltanto quegli impegni che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui allôarticolo 94 e allôallegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

DESCRIZIONE IMPEGNI AZIONE 1)	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio.	Impegno non remunerato
periodo di pascolamento recintato al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili ed invasive (es. brachipodium sp.pl.)	Impegno remunerato in base al maggior impiego di mezzi meccanici e manodopera. Non sono considerati nel calcolo elementi di costo fissi o di investimento.
Controllo meccanico degli arbusti che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (trinciatura, gestione trinciato e manutenzione pascolo)	Impegno remunerato in base al maggiore impiego rispetto alle normali pratiche agricole di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento e la gestione del trinciato su tutte le superfici sottoposte all'impegno. L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizionalità e alle normali pratiche nonché agli impegni di *greening* in quanto tali interventi di decespugliamento interessano tutte le superfici a pascolo e sono finalizzati al miglioramento qualitativo degli Habitat 6210 e 6510 per agevolare la diffusione delle essenze da tutelare
Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo	Impegno remunerato in base all'impiego di mezzi e manodopera, recinzione superficie e successivo sfalcio per recupero seme. Non sono considerati nel calcolo elementi di costo fissi o di investimento.
Realizzazione del piano di pascolamento aziendale che individua anche le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento	Impegno remunerato in base al maggiore costo degli impegni aggiuntivi alla normale pratica per l'impiego della manodopera necessaria al rispetto della turnazione e per la redazione del piano di pascolamento
interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli: - - dispersione delle deiezioni - - trasemina con il materiale raccolto dalle superfici a fiorume	Impegno remunerato in base al maggiore costo per l'impiego di mezzi e manodopera per l'applicazione dell'obbligo su tutte le superfici a pascolo diverse da quelle normalmente interessate. L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizionalità e alle normali pratiche nonché agli impegni di *greening* in quanto tali sono finalizzati al miglioramento qualitativo degli Habitat 6210 e 6510 per agevolare la diffusione delle essenze da tutelare
carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha	Impegno non remunerato

Tab.1 § 8.2.12.5 Descrizione impegni azione 1)

DESCRIZIONE IMPEGNI AZIONE 2)	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno	Impegno non remunerato
Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito per gli impegni aggiuntivi alla normale pratica (maggiori costi per trinciatura successiva al periodo della trebbiatura e minori ricavi per la perdita del sottoprodotto paglia)
Creazione di fasce inerbite di larghezza pari a 6 metri e lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Larghezza di 4 metri per 150 metri nelle zone montane.	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e minori ricavi per mancata utilizzazione della superficie per la normale coltivazione)
Creazione di fasce inerbite che affiancano aree umide o falesie, di larghezza pari a 20 metri.	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e minori ricavi per mancata utilizzazione della superficie per la normale coltivazione)

Tab.2 § 8.2.12.5 Descrizione impegni azione 2)

DESCRIZIONE IMPEGNI AZIONE 3)	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione.	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e minori ricavi per mancata utilizzazione della superficie per la normale coltivazione)

Tab.3 § 8.2.12.5 Descrizione impegni azione 3)

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura.

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.